Assicurazione R.C.A. – A.R.D – TUTELA LEGALE degli automezzi comunali

COMUNE DI POTENZA

Piazza Matteotti 85100 POTENZA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.A. – A.R.D. e TUTELA LEGALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

Il presente capitolato consta di n. 10 pagine, inclusa la presente.

Il contratto di assicurazione RC auto conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (L. n 990/1969 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.

L'assicurazione RCA A.R.D. è normata dalle condizioni di cui al presente Capitolato.

PREMESSA

Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari ulteriormente fornite eventualmente contrastanti.

Copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'Autoparco Comunale per:

- la Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), in base a quanto disposto dalla Legge n° 990/69 e successive modifiche;
- i rischi accessori alla RCA (A.R.D.)
- tutela legale;

Le garanzie da prestare su ogni mezzo sono indicate nell'allegato A.

L'assicurazione vale per tutti i paesi per cui è prevista la "Carta Verde", più esattamente definita "appendice per estensione della garanzia alla circolazione all'estero"

I mezzi da assicurare sono descritti all'allegato A.

La formula del contratto dovrà consistere in una unica polizza amministrata con libro matricola. I nuovi mezzi acquistati, nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza.

Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture", le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Il Comune di Potenza non è assistito da broker.



Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno indicare gli estremi della tariffa aziendale utilizzata e la percentuale di sconto utilizzata sulla tariffa stessa per la formulazione dell'offerta. L'applicazione di tale percentuale di sconto sarà riconosciuta per tutta la durata del servizio.

Per tutti i veicoli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma "bonus/malus" ovvero "tariffa fissa con o senza applicazione di pejus in caso di sinistri".

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti i veicoli/mezzi dell'autoparco comunale, per il rischio responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dalla Legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della società nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza (art. 1917, comma 3, c.c.).

La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestata per tutti i veicoli/mezzi soggetti alla Legge n° 990/69 e successive modifiche, con massimale unico di € 3.500.000,00 (elevato ad € 10.000.000,00 limitatamente agli "scuolabus" o ai mezzi identificati come tali nell' allegato A) per sinistro - compresa la garanzia a favore dei terzi trasportati, a qualsiasi titolo, a bordo dei veicoli/mezzi (di seguito anche semplicemente "veicoli" e/o "mezzi").

Inoltre la garanzia dovrà essere operante:

- sia all'esterno che all'interno delle aree cortilive dell'Ente;
- durante il carico e scarico;
- durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibili nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, o private ad uso pubblico, compresi i danni provocati da avarie in genere del mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita (e

relative conseguenze) dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti – anche se costituenti carico e/o rifornimenti -.

- anche nei confronti dei dipendenti, prestatori d'opera, collaboratori e/o addetti in genere alle attività comunali – escluso il conducente – considerati terzi a tutti gli effetti.

I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti **nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare**.

All'atto della consegna da parte dell'Ente Contraente alla Società Assicuratrice aggiudicataria degli attestati di rischio o altro documento equipollente, per l'attribuzione della classe di merito di appartenenza, quest'ultima procederà al ricalcolo del premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente in caso di mancanza, discordanza o difformità da quanto indicato nell'allegato mezzi. Le differenze attive o passive rispetto all'offerta, risultanti dall'anzidetto ricalcolo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma del contratto.

<><><><>

Sezione rischi accessori alla RCA (A.R.D.)

Premesso che per rischi accessori si intendono le garanzie sopra i mezzi oggetto della presente gara, nonché eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano dallo stesso essere utilizzati, riferite ai seguenti accadimenti, tutte le garanzie qui di seguito elencate devono essere prestate senza franchigie e scoperti;

- Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio. E' compreso il ricorso terzi da incendio, scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione del mezzo, fino alla concorrenza di € 520.000,00;
- Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'Ente Contraente, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti tentati o consumati ;
- Eventi naturali (a titolo esemplificativo e non limitativo): uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine, alluvioni, cadute di neve, ghiaccio, frane, smottamenti.
- Furto, rapina, estorsione tentati o consumati Sono coperti altresì:
 - i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina e/o estorsione.
 - in caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato la società indennizza il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione rc in misura pari al rateo di premio netto della garanzia relativo al periodo compreso tra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.
 - in caso di furto del veicolo assicurato la società rimborsa fino ad un massimo di € 260,00 per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio e/o rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.
- **Danni** in genere **ai vetri** dei mezzi; danni da imbrattamento: nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la società indennizza i danni che derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di € 520,00 per sinistro.

■ Assistenza:

- a) qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, atti vandalici e dolosi, kasko e R.C.Auto, eventi naturali il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di soccorso stradale, recupero, custodia, purchè documentate, fino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro;
- b) rimborso fino alla concorrenza di € 520,00 per le spese sostenute dagli occupanti del veicolo assicurato in caso di trasporto in ospedale a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso;
- c) La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 520,00, per ogni sinistro, le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto;
- d) In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato fino ad un massimo di Euro 260,00 un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione
- Kasko: La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento e/o uscita di strada dell'automezzo.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nel libro matricola dei mezzi da assicurare (allegato A), ciascuno marcato con le sigle:

RAI intendendosi richiesta sul mezzo la garanzia Incendio, azione del fulmine,

esplosione, scoppio

RAAVD intendendosi richiesta sul mezzo la garanzia Eventi socio-politici, atti vandalici

e dolosi

RAEN intendendosi richiesta sul mezzo la garanzia Eventi naturali

RAFRE intendendosi richiesta sul mezzo la garanzia Furto, rapina, estorsione
RAVE intendendosi richiesta sul mezzo la garanzia Danni in genere ai vetri e/o ai

cristalli

RASS intendendosi richiesta sul mezzo le garanzie di Assistenza

KAS intendendosi richiesta sul mezzo la garanzia kasko

relative a ciascuna delle seguenti garanzie (come definite nel contenuto nel presente capitolato):

- Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo; ricorso terzi da incendio;
- Eventi socio-politici e dolosi, atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, il Contraente, suoi amministratori, rappresentanti, consiglieri e dipendenti) tentati o consumati fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- Eventi naturali: uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine, alluvioni, cadute di neve, ghiaccio, frane, smottamenti
- Furto, rapina, estorsione tentati o consumati fino alla concorrenza della somma assicurata sopra ciascun mezzo;
- Danni in genere ai vetri e/o ai cristalli dei mezzi, con la precisazione che in questo caso dovrà essere indicato esclusivamente un premio fisso per mezzo poiché la garanzia viene prestata con somma assicurata predeterminata (fino alla concorrenza di € 1.500,00); danni da imbrattamento;
- Garanzie di assistenza [come sopra, vedi lett. a-d)].

Sia l'offerta economica che i tassi di premio in promille dovranno essere compresivi delle imposte di legge attualmente in vigore.

Per l'attribuzione del valore assicurato di ogni mezzo per i rischi accessori alla RCA, sia ai fini dell'assunzione del rischio, che della liquidazione dei sinistri da perdita totale dei veicoli, si conviene quanto segue

PER TUTTI I MEZZI DELL'AUTOPARCO ASSICURATI

- a) I danni, risarcibili a termini di polizza, saranno liquidati tenendo fermo il valore assicurato stabilito per ciascun mezzo all'inizio dell'anno in cui l'evento si è prodotto;
- b) Nel primo semestre di vita di ciascun mezzo il valore assicurato sarà uguale al costo d'acquisto (come da fattura). Nei casi in cui l'IVA possa essere recuperata dall'Azienda Contraente sulla base della normativa fiscale in vigore, il valore assicurato dovrà essere al netto di tale imposta;
- c) Nel secondo semestre di vita di ciascun mezzo, fermo restando il capitale assicurato stabilito all'inizio dell'anno, il valore assicurato sarà uguale al costo d'acquisto (come da fattura) decurtato di una svalutazione standard del 10%;
- d) Negli anni di vita successivi al primo di ciascun mezzo, il valore assicurato sarà uguale alla quotazione Eurotax alla fine dell'anno e riportato nell'elenco mezzi comunicato dalla Contraente per il rinnovo del contratto.

Ai fini del presente capitolato, per << quotazione EUROTAX >> si intende esclusivamente la quotazione derivante dalla media semplice delle quotazioni denominate EUROTAX << giallo>> ed EUROTAX << blu>>.

LIMITATAMENTE AI MEZZI DELL'AUTOPARCO NON MENZIONATI NELLA PUBBLICAZIONE EUROTAX OVVERO QUELLI CON ALLESTIMENTI SPECIALI.

Negli anni successivi a quello d'acquisto il valore assicurato e risarcibile di ciascun mezzo sarà determinato in funzione dei suoi anni di vetustà e secondo i coefficienti di cui alla tabella di seguito riportata da applicarsi sul suo prezzo di acquisto risultante dalle evidenze contabili della Contraente.

Il valore assicurato di ogni mezzo dopo il settimo anno dalla data di prima immatricolazione sarà determinato come segue:

- <u>per i mezzi, il cui modello, sia ancora presente nella pubblicazione Eurotax:</u> somma assicurata pari alla quotazione pubblicata del mezzo più vetusto ridotta dello 0,5% per ogni anno di vetustà reale desunta dalla "carta di circolazione";
- <u>per i mezzi, il cui modello non sia presente nella pubblicazione Eurotax:</u> somma assicurata pari alla quotazione desunta secondo il coefficiente del settimo anno di vetustà di cui alla tabella di seguito riportata ridotta dello 0,5% per ogni anno di vetustà reale desunta dalla "carta di circolazione";

in ogni caso il valore minimo assicurabile sarà pari ad:

- € 3.000,00 per gli autocarri oltre 35 q.li e gli autobus oltre 9 posti
- € 1.000,00 per gli autocarri fino a 35 q.li, gli autopromiscui, gli autobus fino a 9 posti, le autovetture;
- € 500,00 per ciclomotori, motocarri

Si precisa che le attrezzature "scarrabili" saranno assicurate soltanto quando trovantesi a bordo del mezzo di pertinenza e purchè ricomprese nel valore assicurato del mezzo secondo gli anzidetti criteri. Restano pertanto esclusi dalla garanzia i danni e le perdite riportate dalle attrezzature "scarrabili" quando giacenti in qualsiasi luogo disgiunte dal mezzo di pertinenza.

Specie automezzo	Coefficienti di mantenimento di valore negli anni							
	Anno_Acquisto	1	2	3	4	5	6	7
Autocompattatori – Miniautocompattatori Compattatori scarrabili su autotelai								
Semirimorchi compattanti								
Spazzatrici								
Autocarri legg. r.s.u. con costipazione								
Autocarri legg. con attr. per rifiuti ingombranti Autocarri leggeri con cestello per persone Motocarri Ape e Tricicli per servizi RSU e spazzamento	100	75,00	60,00	45,11	41,49	37,88	29,23	20,00
Lavacassonetti								
Attrezzatura per pulizia cestini, marciapiedi e scritte su muri Autocarri spandiemulsione Autocarri leggeri attrezzati con PTT < 35 Q.li Autospurgo (Valore Convenzionale £. 150 milioni – Acq. '99) Autovetture elettriche - Minibus elettrici								
Autobotte grandi								
Innaffiatrici/Lavastrade								
Cassoni scarrabili con attrezz. di sollevamento su autotelai	100	64,75	57,02	49,33	44,00	37,00	31,00	20,00
Autocarri con attrezzatura di sollevamento								
Autogrù								
Rimorchi e Semirimorchi "carrellone"								
Semirimorchi cassonati "Pellicano"								
Pale e Minipale Gommate o cingolate								
Terne Gommate								
Trattore cingolato apripista								
Escavatori e Miniescavatori gommati o cingolati o "Ragno"	100	81,00	68,00	61,00	41,00	34,85	29,62	25,18
Puliscispiaggia								
Compattatori per discarica								
Dumper in genere								
Motocompressori								
Scarificatici, Vibrofinitrici e Rulli compressori								
Trattori tipo agricolo								

In caso di sinistro con danni parziali (cioè danni che comportino la riparabilità del mezzo assicurato, nonché la convenienza economica della riparazione stessa) dovrà essere garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla data di prima immatricolazione;

successivamente l'unico deprezzamento ammesso sarà relativo al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura del 10% per ogni anno di anzianità dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

E' prevista ed accettata dalla Società assicuratrice l'inclusione in garanzia per i rischi accessori di ogni eventuale altro mezzo di trasporto che in futuro possa dallo stesso Ente Contraente essere utilizzato ed assicurabile per la R.C.A. ai sensi della legge 990/69 – anche se non in circolazione.

I tassi di premio in promille (premio fisso per la garanzia dei vetri e/o ai cristalli) resteranno invariati per l'intero periodo contrattuale e saranno applicabili anche per eventuali altri veicoli a motore che in futuro possano essere utilizzati dall' Ente Contraente e che siano assicurabili nella sezione R.C.A.

<><><><>

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

La Società assicuratrice dovrà assumere a proprio carico, nei limiti di € 5.500,00 per ciascun evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che gli assicurati e cioè, i conducenti dei mezzi - assicurati in forma anonima - e/o l'Ente contraente, dovessero sostenere in conseguenza ad un sinistro stradale concernente i veicoli a motore indicati nell'allegato elenco A - mezzi da assicurare e riferentesi ai seguenti casi:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 C.C., 3' comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Dovranno essere comprese in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale sede giudiziale o in sede extragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché, non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché, il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600 per sinistro;
- e) le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo.

Il conducente coinvolto nel procedimento giudiziario ha diritto di scegliere il legale di propria fiducia comunicandone il nominativo entro 10 giorni dal ricevimento/notifica di atto/provvedimento giudiziario: la società preso atto della designazione assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di mancata comunicazione nel termine sopraindicato la società procederà alla nomina di proprio legale di fiducia.

L'offerta dovrà essere sviluppata sulla base dei dati contenuti nell'allegato elenco dei mezzi da assicurare, ciascuno marcato con la sigla TL (tutela legale) quando la garanzia deve intendersi richiesta (indicazione SI)



NORME COMUNI ALLE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO

VARIAZIONE DEI MEZZI

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, l'Ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche del nuovo veicolo.

All'uopo la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio.

E' ammessa la comunicazione a mezzo telefax o e-mail.

SERVIZIO SINISTRI

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà mettere a punto un efficiente servizio di liquidazione danni per i sinistri generati dall'Ente Contraente, in relazione alla loro frequenza ed

entità ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o di accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'Ente Contraente, le operazioni di accertamento del danno da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali dell'Ufficio Autoparco dell'U.D. Mobilità dell'Ente, nella persona del funzionario incaricato(al momento, Sig. Manna Antonio), mentre le operazioni di liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo dei danni relativi agli autoveicoli del parco auto del Comune saranno a cura del responsabile del procedimento dr.ssa Maria Antonietta Sarubbi dell'Ufficio Assicurazioni c/o l'U.D. "Affari Generali e Istituzionali – Area Comunicazione, Turismo".

Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'Ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'Ente al risarcimento anche parziale del danno nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa.

DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o l'Assicurato ne abbia avuta la possibilità, in espressa deroga alla previsione di cui all'Articolo 1913 del Codice Civile.

La denuncia, a cura dell'Ufficio Autoparco dell'Ente, dell'U.D. "Mobilità", dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

E' espressamente ammessa la comunicazione a mezzo telefax o e-mail ai fini dell'adempimento dell'avviso di sinistro.

STATISTICA SINISTRI

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici (file word o excel) che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso, con l'indicazione se sono attivi o passivi;
- sinistri Liquidati, con l'importo liquidato e l'indicazione se sono attivi o passivi;
- sinistri Respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico (file word o excel) e su copia cartacea.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

L'inadempimento relativo al presente obbligo costituisce espressamente causa di risoluzione del contratto, restando salva ed impregiudicata la facoltà del contraente di richiedere il risarcimento del danno.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in anni uno con decorrenza 01/07/2014; il contratto scadrà alle ore 24 del 30/06/2015.

PROROGA, RINNOVO O RECESSO DEL CONTRATTO

E' vietato il rinnovo tacito del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione, procedere, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 all'affidamento, in favore dell'aggiudicatario, per un ulteriore anno: La Società Assicuratrice si obbliga pertanto a prorogare la presente garanzia giunta a scadenza, ferme le condizioni in corso e per un periodo massimo di 1 annoi, dietro richiesta scritta del Contraente e contro il relativo premio, senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio.

Il pagamento del premio in rate annuali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza annuale. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Impresa assicuratrice, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

In ogni caso se il pagamento dei premi avvenisse entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto o della scadenza annuale, questo ritardo non comporterà la sospensione delle prestazioni di garanzia.

Il contraente si riserva la facoltà di chiedere e/o di valutare la proposta per il rinnovo contrattuale, qualora la normativa, al momento della valutazione, lo consentisse, per un periodo massimo di anni tre, anche previa rinegoziazione migliorativa delle condizioni e del premio di polizza.

La società si riserva di accettare o meno la proposta di rinnovo contrattuale;

E' ammessa la facoltà di recesso annuale per entrambe le parti.

Il recesso di ciascuna parte potrà avvenire solo previo preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza contrattuale comunicato anche tramite fax.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo il richiamo espresso al principio generale della buona fede contrattuale si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. In caso di controversie di natura amministrativa e/o contrattuale connesse al presente appalto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

Si allega elenco dei mezzi in dotazione composto di numero 2 pagine che forma parte integrante del presente capitolato (allegato A).

Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo del premio anticipato di prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti.